

CONDIZIONI GENERALI DI OPERE E/O SERVIZI

Sommario

1.	VALORE DELLE DEFINIZIONI e delle CONDIZIONI GENERALI.....	21
2.	OBBLIGHI DELL'APPALTATORE.....	21
3.	NATURA DELLE OPERE E DEI SERVIZI.....	22
4.	ORDINE D'ACQUISTO	22
5.	MODALITA' DI ESECUZIONE E DI CONSEGNA.....	23
6.	COMPENSI	23
7.	FATTURAZIONE E PAGAMENTI	24
8.	NATURA DEL CORRISPETTIVO.....	24
9.	RITARDI - FORZA MAGGIORE.....	25
10.	COLLABORATORI E PERSONALE DELL'APPALTATORE	25
11.	PRESCRIZIONI A TUTELA DEI LAVORATORI	26
12.	RISERVATEZZA.....	26
13.	RESPONSABILITÀ E ONERI DELL'APPALTATORE	27
14.	POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE	28
15.	SUBAPPALTO.....	29
16.	RISOLUZIONE - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - RECESSO.....	29
17.	PROPRIETÀ INTELLETTUALE	30
18.	OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E NORMATIVE AMBIENTALI.....	30
19.	SUPERVISIONE E CONTROLLO	31
20.	PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI - SICUREZZA NELLE AREE DI LAVORO - SICUREZZA E SALUTE DELLE LAVORATRICI E DEI LAVORATORI	31
21.	NORME PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI STRADALI o AUTOSTRADALI	33
22.	COLLAUDO	33
23.	GARANZIA	34
24.	DOCUMENTAZIONE TECNICA	34
25.	LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE.....	34
26.	INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	34
27.	RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER MEZZO DI SOGGETTI TERZI	34
28.	RENDICONTAZIONE PERIODICA	34
29.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001	35
30.	TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	35
31.	NON ESCLUSIVA	35
32.	COMUNICAZIONI E DOMICILIO CONTRATTUALE.....	35
33.	PRIMARIA CLIENTELA	35
34.	NORMATIVA E AUTORIZZAZIONI.....	36

PREMESSE E DEFINIZIONI DELLE CONDIZIONI GENERALI DI APPALTO DI OPERE E/O SERVIZI

Nelle presenti Condizioni Generali (come di seguito meglio definite) sarà dato il seguente significato ai termini di seguito riportati.

1. VALORE DELLE DEFINIZIONI e delle CONDIZIONI GENERALI

1.1 Le definizioni qui vi richiamate fanno parte integrante ed essenziale delle presenti Condizioni Generali con forza di patto tra le Parti:

- **"Allegato Tecnico"**: normativa generale, specifiche tecniche dei manufatti e prescrizioni tecniche e operative di controllo degli equipaggiamenti, emesse dal Committente;
- **"Appaltatore"**: è il soggetto esecutore dei servizi e/o delle opere commissionate;
- **"Ordine di Acquisto" o "Ordine" o "Oda"**: è l'ordine di acquisto dell'opera e/o del servizio che allorché accettata, costituisce contratto *inter partes*;
- **"Parte/i"** indica singolarmente la Società o l'Appaltatore e congiuntamente entrambi i soggetti;
- **"Personale"**: indica il personale specializzato di cui si avvarrà l'Appaltatore nell'esecuzione dell'Oda regolarmente assunto e/o in forza presso lo stesso in base alla normativa applicabile e in regola con ogni onere previdenziale, assistenziale e assicurativo nonché il personale dell'eventuale Subappaltatore Autorizzato di cui si avvarrà l'Appaltatore;
- **"Sito Multigestore"**: manufatti edili, impianti e attrezzature (e.g. *shelter*, pali, tralicci) realizzati sulla base dell'Allegato Tecnico, idonei ad ospitare apparati di trasmissione e sistemi radianti di più gestori di telefonia o segnale radiomobile;
- **"Sito" o "Sito Standard"**: Sito Multigestore, costituito generalmente da un traliccio (o palo) porta antenne con uno o due *shelters*, nei quali trovano ricovero gli apparati radio trasmissivi dei gestori telefonici e gli equipaggiamenti di servizio del Committente;
- **"Società" o "Committente"**: è il soggetto che richiede le prestazioni di realizzazione di opere e/o di servizi;
- **"Terze parti" o Terzi"**: indica i soggetti terzi rispetto alle Parti.

1.2. Le CGS si applicano ad ogni ODA emesso dalla Committente, senza necessità di alcun esplicito richiamo, anche tramite suoi procuratori debitamente autorizzati, nei confronti dell'Appaltatore per la fornitura di opere o servizi. In nessun caso potranno essere applicate condizioni diverse dalle CGS.

1.3. Le CGS formano parte integrante e sostanziale dell'ODA e hanno lo scopo di stabilire i termini e le disposizioni che regoleranno l'attività da eseguirsi in forza di specifici Contratti di appalto.

1.4. L'eventuale tolleranza di una delle Parti di comportamenti dell'altra Parte posti in essere in violazione delle disposizioni contenute nell'ODA, non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate, né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutti i termini e condizioni qui previste.

1.5. L'eventuale invalidità o inefficacia di una delle pattuizioni contenute nelle CGS e/o nell'ODA non pregiudicherà la validità ed efficacia delle altre pattuizioni, fatto salvo il diritto alla risoluzione del rapporto contrattuale ai sensi dell'articolo 1419 C.C.

2. OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

2.1 L'Appaltatore si obbliga ad adempiere a tutte le obbligazioni dedotte in buona fede (art. 1375 C.C.) e con la dovuta diligenza e ad utilizzare personale professionalmente adeguato e attrezzature idonee, ai sensi degli artt. 1218 e 1453 C.C., osservando i criteri di correttezza di cui rispettivamente agli artt. 1175 e 1176 C.C., impegnandosi ad eseguire l'ODA mediante idonee attrezzature a norma di legge e con personale professionalmente adeguato.

2.2 L'Appaltatore si impegna ad osservare puntualmente tutte le normative applicabili all'attività resa in esecuzione dell'ODA e in particolare, ma senza pregiudizio per la generalità, le normative richiamate negli artt. 11, 18 e 20 in quanto applicabili, considerata la natura delle prestazioni oggetto dell'ODA.

2.3 L'Appaltatore dichiara altresì di essere pienamente responsabile dei propri dipendenti, collaboratori e consulenti affinché questi tengano un contegno corretto, mantenendo riservata la conoscenza di luoghi, persone e procedure e attenendosi scrupolosamente alle misure e procedure di sicurezza di cui al successivo art. 20.

2.4 L'Appaltatore si obbliga ad utilizzare esclusivamente personale in regola con tutte le posizioni previdenziali ed assicurative previste dalle leggi in materia.

In caso contrario, la Committente si riserva il diritto di sospendere immediatamente il pagamento dei compensi maturati, trattenendoli per conto di chi spettino fino a quando sia accertata l'effettiva insussistenza di un eventuale debito maturato nei confronti di enti previdenziali o assistenziali e relativo alle ritenute fiscali e/o contributive da operare sui redditi da lavoro dipendente per le prestazioni oggetto dell'ODA.

3. NATURA DELLE OPERE E DEI SERVIZI

Le presenti CGS hanno ad oggetto tutte le prestazioni contenute negli ODA, le quali in via generale, ma non esclusiva, riguarderanno l'erogazione delle attività e dei servizi professionali (come *infra* meglio definiti) presso le sedi, presso i Siti o presso sedi/siti nella disponibilità di clienti della Committente.

4. ORDINE D'ACQUISTO

4.1 L'OdA che accompagna le presenti CGS costituisce un'offerta da parte della Società per la fruizione di un'opera e/o di un servizio ("**Opera**" e "**Servizi**") dall'Appaltatore ivi indicato (congiuntamente alla Società, le "**Parti**"), subordinatamente e conformemente alle presenti CGS e ad eventuali condizioni particolari stabilite nell'Ordine. In caso di conflitto tra le CGS ed eventuali condizioni particolari stabilite nell'Ordine, queste ultime avranno la precedenza sulle CGS.

4.2 Eventuali precedenti offerte dell'Appaltatore o trattative intercorse, prima dell'emissione dell'OdA, debbono considerarsi superate e non efficaci o valide, anche ai fini dell'interpretazione della volontà delle Parti, se non richiamate espressamente nell'OdA stesso.

4.3 Modifiche dell'Ordine saranno valide ed efficaci solo se espressamente approvate in forma scritta dalla Committente e se, tali modifiche, formeranno oggetto di apposito atto integrativo e sostitutivo del precedente Ordine emesso, redatto nella stessa forma e concluso con le stesse modalità, a pena di inefficacia. Al riguardo, l'Appaltatore riconosce che nessuna valida modifica potrà essere introdotta con un comportamento, anche concludente, attesa l'essenzialità del rispetto della forma scritta per le richiamate eventuali modifiche all'OdA.

4.4 L'OdA potrà, peraltro, essere revocato dalla Società, previa comunicazione di tale revoca da trasmettersi via email all'Appaltatore e senza applicazione di alcuna penale, prima della ricezione da parte della stessa Società dell'accettazione dell'OdA stesso.

4.5 Tutti i documenti di consegna e contabili, fatture e note di credito dovranno riportare il numero di OdA.

4.6 L'Appaltatore conserverà e, su richiesta della Committente, sottoporrà alla stessa, se vi sarà richiesta in tal senso, tutta la documentazione relativa ai Servizi e/o Opere forniti per un periodo minimo di dieci anni successivi alla consegna e garantirà che i propri fornitori adottino la medesima condotta.

4.7 Salvo diversa specifica procedura predisposta dalla Società come meglio specificato al seguente paragrafo, l'Ordine si considera accettato mediante restituzione di una sua copia (comprensiva di allegati) debitamente firmata dall'Appaltatore, entro dieci (10) giorni lavorativi dall'emissione dello stesso da parte della Società. Trascorso inutilmente questo periodo di tempo, la Società si riserva il diritto di revocare l'Ordine o considerare come valida ed efficace l'accettazione tardiva da parte dell'Appaltatore, data in cui sarà considerato concluso un contratto (il "**Contratto**"). In ogni caso, la Società comunicherà la propria scelta allo stesso Appaltatore.

4.8 A tal riguardo, l'Appaltatore dichiara e accetta di osservare e applicare le procedure interne, tempo per tempo vigenti, per le quali la Società lo renderà debitamente edotto, in relazione alla convalida e accettazione dell'Ordine¹.

4.9 Ad evitare fraintendimenti, accettando di negoziare e contrarre con la Società, l'Appaltatore rinuncia *de facto* a chiedere l'applicazione delle proprie eventuali condizioni e accetta automaticamente le presenti CGS che vengono collocate all'indirizzo web <https://www.cellnextelecom.com/it/fornitori/> e saranno colà consultabili in ogni momento.

4.10 Non avranno pertanto alcuno effetto nei confronti della Società, se non espressamente accettate per iscritto da quest'ultima, le condizioni elencate su fatture, lettere, offerte o altro dell'Appaltatore che derogano o siano incompatibili con le presenti CGS, e/o agli altri documenti contrattuali facenti parte dell'OdA. L'eventuale accettazione o il pagamento di Opere e/o Servizi non costituisce riconoscimento o accettazione implicita di eventuali condizioni proposte dall'Appaltatore, che dovranno, pertanto, ritenersi inapplicabili.

4.11 Qualora una o più clausole delle presenti CG risultassero o fossero dichiarate inefficaci e/o nulle, la validità ed efficacia delle rimanenti clausole non ne risulterà pregiudicata. Le Parti sostituiranno la clausola nulla con una nuova clausola che risponda - per quanto possibile - alle intenzioni ed ai fini economici perseguiti dalla clausola nulla.

4.12 Fatto salvo quanto convenuto all'art. 4.8 *supra*, l'Ordine non si intenderà perfezionato in ipotesi di mancata trasmissione da parte dell'Appaltatore, nel termine precisato, della "conferma d'Ordine" debitamente controfirmata o nel caso risultino introdotte nella conferma riserve, deroghe o modifiche; in tale ultimo caso, l'ODA potrà essere

¹ La Società è titolare di certificazione ISO 9001, 14001, SA8000, 27011 e applica le proprie procedure in piena trasparenza e in ossequio costante alla normativa vigente (e.g. d.lgs. D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 smi, REG 679/16, d.lgs. 231/01 smi) nonchè al proprio Codice Etico.

considerato perfezionato solo con la specifica approvazione scritta da parte della Società delle clausole che hanno recato riserve, deroghe e/o modifiche.

5. MODALITA' DI ESECUZIONE E DI CONSEGNA

5.1 La prestazione dell'Appaltatore dovrà essere puntuale e conforme integralmente a quanto previsto dall'OdA.

5.2 L'esecuzione dell'Opera e/o del Servizio dovrà essere resa da parte dell'Appaltatore a perfetta regola d'arte e conformemente alle prescrizioni tecniche previste nell'OdA.

5.3 La consegna dovrà avvenire nei termini previsti dall'OdA e, in caso di ritardo, la Committente avrà la facoltà di sanzionarlo con la penale giornaliera pari all'1% (unper cento) del valore totale dell'Ordine, oltre all'eventuale ulteriore e specifica penale prevista nell'OdA.

5.4 La cessazione dell'eventuale attività di cantiere e la fine dei lavori dovrà essere espressamente autorizzata per iscritto dalla Committente; solo all'esito di tale autorizzazione potranno essere effettuate le comunicazioni di fine lavori alle autorità competenti. Il mancato rispetto di tale impegno da parte dell'Appaltatore sarà considerato inadempimento contrattuale.

6. COMPENSI

6.1 I corrispettivi sono da considerarsi comprensivi di tutti gli oneri diretti e indiretti necessari per il perfetto compimento dell'OdA, in quanto, nella determinazione dell'offerta, l'Appaltatore ha tenuto debito conto di tutti gli oneri, obblighi e prescrizioni precisati pattuiti e nei documenti allegati e richiamati.

6.2 Per quanto attiene agli oneri per la sicurezza l'Appaltatore riconosce ad ogni effetto congruo l'importo determinato dalla Committente. Altresì dichiara di essere pienamente edotto su tutte le condizioni contrattuali, operative, amministrative e di opportunità commerciale e di aver tenuto in debito conto le circostanze e alee ad esse connesse che possano, in qualsiasi modo, influenzare l'adempimento dell'Ordine e la determinazione dei prezzi.

6.3 L'Appaltatore ha accettato e confermato:

- di aver effettuato il sopralluogo relativo alle aree dove debbono eseguirsi le attività e di essersi reso pienamente conto delle condizioni operative nelle quali si svolgeranno le stesse, della disponibilità e ubicazione delle aree per gli accantieramenti e depositi provvisori e dell'accessibilità ai luoghi di lavoro;
- di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto delle condizioni contrattuali e degli oneri ivi compresi quelli relativi al pieno rispetto della normativa vigente in tema di tutela ambientale e di quelli relativi alla produzione, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguite le attività;
- di aver accettato, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell' ODA, nell'eventuale Piano di Sicurezza e Coordinamento, negli elaborati progettuali e in ogni altro atto, provvedimento o documento ivi allegato o richiamato;
- di avere esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali, particolari e locali nessuna esclusa ed eccettuata che possano influire sull'esecuzione delle attività;
- di avere effettuato con i propri tecnici di fiducia uno studio approfondito del progetto e di ogni elaborato tecnico ad esso allegato o in esso richiamato e di ritenerlo adeguato per la conseguente realizzazione delle attività nei tempi programmati e pattuiti e per il prezzo corrispondente;
- di aver verificato ogni calcolo e misura e, avendo accertato l'adeguatezza del corrispettivo, rinuncia fin d'ora a qualunque rivendicazione di maggiori corrispettivi per le maggiori e/o diverse quantità occorrenti per l'esecuzione delle attività affidate;
- di avere tenuto conto di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione delle attività rinunciando fin d'ora a qualsiasi pretesa, azione od eccezione in merito anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1467 e 1664 e.e.;
- di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali, dei depositi e della mano d'opera da impiegare nelle attività in relazione ai tempi previsti ed ai costi per l'esecuzione delle stesse.

6.4 L'Appaltatore conferma espressamente che le valutazioni tecnico-economiche effettuate rappresentano espressione di una sua precisa volontà contrattuale in esercizio di autonome scelte imprenditoriali volte alla determinazione della convenienza della sua attività.

6.5 L'Appaltatore non potrà, pertanto, far valere nel corso del rapporto circostanze che vengano comunque a modificare le valutazioni dallo stesso operate, in termini di eseguibilità, produttività, costi e remuneratività, dovendosi l'Appaltatore assumere - ai sensi dell'Art. 1655 e.e. - tutti i rischi di organizzazione e gestione connessi e correlati al compimento dell'Opera e dei Servizi in appalto.

6.6 I compensi dovuti dalla Committente all'Appaltatore sono da ritenersi al netto di IVA e comprensivi del contributo CNPAIA, se dovuto, e sono altresì comprensivi di ogni onere, diretto e indiretto, ivi comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le copie di lavoro, il trasporto e la consegna degli elaborati, le visite e gli accessi del professionista e/o dei suoi collaboratori presso le aree di lavoro e gli uffici della Committente o del professionista appositamente delegato dalla stessa per la discussione delle soluzioni progettuali adottate e quant'altro fosse utile e necessario.

Nel caso in cui l'Appaltatore provveda direttamente al pagamento di bolli e oneri da versare alle amministrazioni unicamente per l'ottenimento delle autorizzazioni o concessioni edilizie necessarie, tali spese, se opportunamente documentate, saranno rimborsate dalla Committente contestualmente alla liquidazione del compenso.

6.7 Tenuto conto della durata del presente incarico, come già sopra riferito, le disposizioni di cui al primo ed al secondo comma dell'art. 1664 C.C., non saranno applicate e pertanto non vi potrà essere alcuna revisione dei prezzi sui compensi definiti nel presente articolo. Viene anche concordemente esclusa l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 1467 C.C.

6.8 Eventuali prestazioni aggiuntive, rispetto a quanto previsto nell'oggetto dell'OdA dovranno essere preventivamente concordate e autorizzate per iscritto dalla Committente.

7. FATTURAZIONE E PAGAMENTI

7.1 Il pagamento dei compensi convenuti avverrà, previa presentazione di regolari fatture elettroniche, da emettersi in conformità al presente articolo e previa ricezione modulo "Entrata Merci" con codice univoco. Il pagamento avviene comunque subordinatamente al collaudo definitivo delle prestazioni di cui all'OdA previsto dall'articolo 22 che segue. Eventuali diverse forme e modalità di pagamento devono essere autorizzate e specificate nell'Ordine ovvero specificamente concordate per iscritto.

7.2 E' fatto in ogni caso divieto all'Appaltatore di cedere i crediti derivanti dagli OdA.

7.3 Le fatture elettroniche potranno essere emesse a completamento delle forniture e delle prestazioni oggetto dei singoli ordinativi emessi dalla Committente secondo i termini del precedente articolo 3, avendo cura di riportare sulle stesse l'indicazione degli estremi del relativo OdA. Le fatture dovranno essere trasmesse come indicato nella pagina principale dell'Ordine di Acquisto e dovranno sempre contenere:

- Riferimento al Numero d'Ordine / Entrata Merci
- Intestazione completa della società emittente
- IBAN

7.4 Nel caso in cui il predetto conto corrente dovesse subire variazioni, ovvero essere sostituito, l'Appaltatore avrà l'obbligo di dare una preventiva comunicazione scritta, da inviarsi allo stesso indirizzo utilizzato per la trasmissione delle fatture, nella quale indicherà formalmente le coordinate del nuovo conto corrente, in sostituzione e conseguente dismissione del precedente.

7.5 La Committente sarà legittimata a respingere tutte le fatture errate, incomplete e/o mancanti delle indicazioni richieste, ovvero quelle riportanti l'indicazione di un conto corrente bancario diverso da quello qui indicato, fatto salvo per quello per il quale sia stata inviata la preventiva comunicazione di cui sopra.

7.6 Se non diversamente riportato nell'ODA, il pagamento delle fatture avverrà a mezzo bonifico bancario a 90 (novanta) giorni fine mese, dopo il benestare, dalla data di emissione delle fatture. Le Parti dichiarano ed espressamente accettano, in deroga al D.lgs. 231/2002, che dalla scadenza del termine di pagamento, sempre che il mancato pagamento sia imputabile alla Società, potrà essere applicato alla stessa, quale interesse di mora di cui le Parti medesime riconoscono la congruità, quello corrispondente al tasso convenzionale del Euribor, floor zero, a un mese + 200 b.p. (basis point) divisore 365, rilevato al momento della scadenza del termine di pagamento e rivedibile mensilmente.

7.7 Al fine della comprova della regolarità degli adempimenti fiscali di propria spettanza, l'Appaltatore potrà produrre alla Committente l'asseverazione dei soggetti di cui all'art. 35, comma 1, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e all'art. 3, co. 3, lettera a), nonché dell'art. 17 - bis di detto decreto, del DPR 22 luglio 1998, n. 322 s.m.i.

7.8 In alternativa alle asseverazioni di cui al comma che precede e per le finalità nel medesimo indicate, in virtù di quanto disposto dalla Circolare della Agenzia delle Entrate con circolare n. 40/E in data 8 ottobre 2012, si ritiene valida una dichiarazione sostitutiva - resa ai sensi del DPR n. 445 del 2000 - con cui l'Appaltatore attesta l'avvenuto adempimento degli obblighi di cui sopra.

7.9 Il pagamento dei compensi avverrà, inoltre, previa consegna di valido e idoneo Documento Unico di Regolarità Contributiva ("**DURC**"), come meglio disciplinato al successivo articolo 11.

8. NATURA DEL CORRISPETTIVO

- 8.1** Il corrispettivo concordato tra le Parti con l'accettazione dell'OdA, costituisce una stima omnicomprensiva e non suscettibile di aumenti; pertanto, la Committente non riconoscerà alcun compenso aggiuntivo rispetto a quanto dovuto
- 8.2** per gli ODA accettati ed esattamente eseguiti, neppure per revisione dei prezzi e/o accadimenti straordinari di qualunque genere, incluso quanto previsto dall'articolo 6.6. *supra*.
- 8.3** Rimane inteso che, qualora la somma delle fatture emesse raggiungesse il sopraccitato importo complessivo stimato, a fronte di ulteriori necessità si procederà solo tramite l'eventuale emissione di un nuovo OdA da concordare e formalizzare per iscritto con la Committente.
- 8.4** Eventuali prestazioni ulteriori e/o aggiuntive non preventivamente coperte dall'importo complessivo stimato dell'OdA ed eventuali successive modifiche dell'OdA non autorizzate espressamente in forma scritta non saranno riconosciute da parte della Committente, né sarà dovuto alcun indennizzo e/o risarcimento di qualsivoglia natura all'Appaltatore.

9. RITARDI - FORZA MAGGIORE

- 9.1** In considerazione dell'importanza della realizzazione in oggetto si evidenzia che il rispetto dei termini di consegna, così come della normativa di salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. 81/08 s.m.i., è considerato dalla Committente di estrema rilevanza attesa la natura dell'attività della Committente e il giovamento alla sicurezza pubblica che ne deriva e, pertanto, ancorché i termini non siano essenziali ai sensi dell'articolo 1457 e.e. a meno che non siano così esplicitamente convenuti, il rispetto dei termini da parte dell'Appaltatore è in generale essenziale. Inoltre, l'affidabilità dimostrata nel rispetto dei termini di consegna e delle disposizioni di prevenzione costituisce elemento di valutazione per l'assegnazione di eventuali ulteriori prestazioni.
- 9.2** Il mancato rispetto dei termini di consegna dei beni comporterà per l'Appaltatore l'onere del pagamento delle penali previste nell'OdA. E' comunque fatto salvo il diritto della Committente di ottenere il risarcimento del danno ulteriore.
- 9.3** Le penali dovranno essere pagate dall'Appaltatore entro 30 giorni dalla data di ricevimento della relativa nota di debito. La Committente avrà altresì il diritto di trattenere e compensare il relativo ammontare delle penali e di ogni altra somma comunque dovuta dall'Appaltatore dagli importi dovuti allo stesso e, se necessario, qualora tale compensazione non sia soddisfacente, escutendo anche le fidejussioni eventualmente rilasciate a favore della Committente.
- 9.4** Le penali eventualmente previste non si applicano per ritardi imputabili alla Committente e/o per cause di forza maggiore. Le Parti stabiliscono che l'Appaltatore si obblighi ad informare tempestivamente la Committente, per iscritto, dell'insorgenza e della cessazione di circostanze di forza maggiore ai sensi degli artt. 1256 C.C. e ss. che non consentono l'adempimento, per l'impossibilità sopravvenuta, di obbligazioni dedotte nel Contatto di Appalto e si obbliga, altresì, a prendere tutti i provvedimenti atti a limitarne gli effetti.
- 9.5** La effettiva sussistenza della circostanza di forza maggiore dovrà, comunque, essere provata dall'Appaltatore.
- 9.6** Le Parti convengono espressamente che non sono da considerarsi come cause di forza maggiore per l'esenzione di responsabilità dell'Appaltatore i ritardi o gli inadempimenti dei suoi fornitori ovvero scioperi o fermi dell'attività produttiva limitati all'impresa dell'Appaltatore e/o dei suoi fornitori e/o subappaltatori.
- 9.7** L'applicazione delle penali non esclude in nessun caso la richiesta di risarcimento del danno, né si sostituisce ad essa.

10. COLLABORATORI E PERSONALE DELL'APPALTATORE

- 10.1** L'Appaltatore si impegna e si obbliga ad impiegare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali esclusivamente Personale dipendente o regolarmente assunto e/o lavoratori autonomi titolari di Partita IVA regolarmente contrattualizzati a norma di legge e in forza secondo la normativa vigente.
- 10.2** L'Appaltatore potrà avvalersi, per attività di tipo specialistico, della collaborazione di esperti purché questi abbiano ottenuto il preventivo gradimento da parte della Committente.
- 10.3** Saranno a carico dell'Appaltatore i compensi e le spese conseguenti e tutti gli oneri sociali e assicurativi per tale Personale con particolare riguardo all'assicurazione infortuni e a danni verso Terzi. Pertanto, la Committente si ritiene fin d'ora sollevata e indenne da qualsiasi responsabilità e da qualsiasi onere per danni o infortuni che dovessero occorrere al personale dell'Appaltatore o che il Personale stesso dovesse arrecare a Terzi nel corso delle prestazioni effettuate a fronte del presente incarico.
- 10.4** I lavoratori autonomi di cui l'Appaltatore intendesse avvalersi, ove non soggetti a regimi di assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro, dovranno essere muniti di adeguata copertura assicurativa per gli infortuni professionali.
- 10.5** L'Appaltatore dovrà, inoltre, impiegare un organico adeguato allo svolgimento delle prestazioni oggetto dell'OdA, dotato di adeguata competenza tecnica e professionale, nonché in possesso delle necessarie eventuali

autorizzazioni e licenze, in conformità a quanto indicato nelle CGS e nell'Ordine.

10.6 L'Appaltatore si obbliga in ogni caso a sostituire con immediatezza il Personale che non risulti idoneo rispettivamente all'espletamento delle attività oggetto dell'OdA e all'esecuzione delle Opere e/o dei Servizi e che, durante lo svolgimento dei medesimi, abbia dato motivi di lagnanza o abbia tenuto un comportamento non consono al proprio incarico o che, a seguito di verifica eseguita dalla Società, sia risultato, a suo insindacabile giudizio, non idoneo e non capace ad assolvere i propri compiti.

10.7 L'Appaltatore sarà direttamente responsabile nei confronti della Società del comportamento e dell'efficienza del Personale ai sensi e per gli effetti di quanto previsto, inter alia, dall'art. 1228 e.e. e sarà altresì responsabile dell'esatto adempimento delle prestazioni effettuate dal Personale medesimo in base all'OdA e di eventuali danni causati da detto Personale a qualsiasi titolo ai beni dei lavoratori della Società e di Terzi, nonché dei danni causati ai Terzi stessi.

10.8 L'Appaltatore svolgerà l'incarico di cui all'OdA in piena autonomia, in modo tale che nessuno dei suoi prestatori di lavoro possa essere assoggettato al potere direttivo, organizzativo o disciplinare della Società.

11. PRESCRIZIONI A TUTELA DEI LAVORATORI

11.1 L'Appaltatore si obbliga ad inquadrare e disciplinare i rapporti con i propri dipendenti e/o collaboratori che presteranno le loro attività secondo quanto previsto nell'OdA in conformità alla legge, ai contratti collettivi, aziendali e alla disciplina contributiva e previdenziale applicabile.

11.1 La regolarità contributiva dell'Appaltatore dovrà inoltre risultare dal DURC regolare e in corso di validità per il pagamento degli acconti, degli stati di avanzamento dei lavori, per il collaudo e per il pagamento del saldo finale, conformemente a quanto previsto dalla vigente normativa in materia, pena la sospensione dei pagamenti medesimi.

11.1 Durante la prestazione dei Servizi e/o esecuzione delle Opere, l'Appaltatore si impegna e si obbliga ad osservare tutte le norme vigenti in materia di ambiente, di igiene, di prevenzione degli infortuni, di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, in conformità a quanto previsto dal D.lgs. n. 81/2008 s.m.i. e relative circolari esplicative e Decreti Ministeriali attuativi in vigore, nonché la normativa in materia di tutela dell'ambiente, laddove applicabile, di cui al D.lgs. 152/2006 e s.m.i.

11.1 L'Appaltatore garantisce che il Personale è adeguatamente formato e informato sulle attuali

11.1 norme e leggi vigenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e verrà prontamente informato e reso edotto in merito a ogni disposizione che la Società riterrà opportuno comunicare all'Appaltatore medesimo non soltanto in materia di sicurezza.

11.1 L'Appaltatore dichiara altresì di essere stato informato sui rischi presenti all'interno delle strutture e degli ambienti in cui devono essere forniti i Servizi e/o realizzate le Opere, sui rischi dovuti ad eventuali interferenze con attività svolte da Terzi, sulle misure di prevenzione e protezione nonché sulle misure di evacuazione, emergenza e pronto soccorso adottate e si impegna a rispettare e porre in essere tutti gli adempimenti posti a suo carico nel DUVRI, eventualmente allegato all'OdA, secondo il dettato normativo di cui al D.lgs. 81/08 s.m.i. Nel caso di attività che implicino la disciplina di cui al Titolo IV, D.lgs. 81/08 s.m.i., la Società comunicherà in tempo utile all'Appaltatore le disposizioni e le istruzioni necessarie all'applicazione a regola d'arte delle relative disposizioni.

11.1 L'Appaltatore si impegna per sé e per il Personale e in genere per il personale che opererà per suo conto, ad adottare tutti i provvedimenti e tutte le cautele necessarie per garantire la sicurezza e l'incolumità fisica del Personale, dei lavoratori della Società, o di Terzi che operassero presso il locale societario, nonché per evitare danni ai beni della Società, dei lavoratori della Società o di Terzi. Resta espressamente convenuto fra le Parti che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle norme e prescrizioni tecniche di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla sottoscrizione dell'OdA, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore che non potrà, pertanto, avanzare pretese di compensi, ad alcun titolo, nei confronti della Società.

11.1 In caso di inosservanza delle norme di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e tutela dell'ambiente e/o delle istruzioni scritte e fornite e/o la mancata attuazione di quanto previsto dal vigente D.lgs. n. 81/08 s.m.i., la Società potrà risolvere di diritto il rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 1456 e.e., fatto salvo il diritto di richiedere il risarcimento del danno.

12. RISERVATEZZA

12.1 Consapevole della responsabilità professionale creata dal rapporto con la Committente, l'Appaltatore si impegna a non fornire e ad impedire che il suo Personale fornisca a Terzi notizie concernenti le attività oggetto dell'OdA e a fare, in ogni caso, delle notizie di cui venga in possesso un uso tale da non recare pregiudizio alcuno alla Committente.

12.2 Qualora dalla violazione di uno qualsiasi degli obblighi di cui sopra derivi pregiudizio alla Committente, questa potrà risolvere il presente accordo ai sensi dell'art. 1456 C.C., salvo comunque, in tal caso, il diritto della Committente di rivalersi per il risarcimento dei danni.

13. RESPONSABILITÀ E ONERI DELL'APPALTATORE

13.1 Sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore compresi, per patto espresso, nel corrispettivo d'appalto assumendo l'Appaltatore con la sottoscrizione dell'ODA ogni conseguente alea, se non diversamente concordato tra le parti, tutti i seguenti oneri, obblighi e spese ad integrazione e/o previsti nella restante documentazione contrattuale, nonché ogni altro onere che, anche se non espressamente menzionato, risulti comunque necessario al perfetto compimento dell'oggetto dell'ODA:

- I. le eventuali prestazioni dei canneggiatori, dei topografi, gli attrezzi e gli strumenti per i rilievi, i tracciamenti e le misurazioni relative alle operazioni di consegna, verifica, contabilità e collaudo delle attività;
- II. i tracciamenti necessari per la precisa determinazione ed esecuzione delle opere e la conservazione dei riferimenti relativi alla contabilità fino al collaudo; nonché la conservazione, fino al collaudo, dei capisaldi planimetrici e altimetrici ricevuti in consegna, provvedendo preventivamente al loro spostamento controllato ed esattamente riferito nel caso in cui essi ricadano nelle aree occupate dal corpo stradale o da opere d'arte;
- III. i tracciamenti necessari per la precisa determinazione ed esecuzione delle opere e la conservazione dei riferimenti relativi alla contabilità fino al collaudo; nonché la conservazione, fino al collaudo, dei capisaldi planimetrici e altimetrici ricevuti in consegna, provvedendo preventivamente al loro spostamento controllato ed esattamente riferito nel caso in cui essi ricadano nelle aree occupate dal corpo stradale o da opere d'arte;
- IV. le spese per le operazioni di collaudo e per le operazioni di prova, statica e dinamica, distruttiva e non distruttiva, ivi compresa l'assistenza, solo escluso l'onorario per i collaudatori;
- V. l'assistenza alle prove sui materiali e al monitoraggio ambientale e geotecnica, eseguite dalla direzione lavori o da laboratori da essa incaricati, mediante la messa a disposizione di materiali, attrezzature, maestranze, mezzi d'opera e di quant'altro necessario;
- VI. l'installazione, l'allaccio degli impianti tecnologici, la pulizia e la custodia - fino al collaudo delle opere - del presidio di primo soccorso per i lavoratori;
- VII. la fornitura di fotografie delle opere nei vari periodi del loro sviluppo, nel numero e nelle dimensioni che verranno richieste dalla direzione lavori;
- VIII. il pagamento delle eventuali spese di pedaggio in autostrada per tutte le macchine operatrici e i mezzi di trasporto occorrenti per l'esecuzione delle opere;
- IX. l'ottenimento delle autorizzazioni per l'esecuzione di attività che comportano emissioni rumorose che dovranno essere richieste a cura dell'Appaltatore al Servizio Tutela Ambiente - Ufficio Inquinamento Acustico - del Comune interessato;
- X. il ripristino dei luoghi, lo sgombero, ad attività ultimate, di ogni opera provvisoria, materiali residui, detriti, pulizia del piano viabile, la regolarizzazione dei terreni e di quant'altro relativo alle opere di cantierizzazione e di appalto;
- XI. l'adozione, durante il corso delle attività, di tutti gli accorgimenti necessari onde evitare rotture ai cavi, tubi e infrastrutture. Ogni eventuale danneggiamento verrà addebitato, fatta salva la richiesta di ristoro per il maggior danno subito;
- XII. le eventuali rimozioni ed i successivi riassetti in sede di cavi elettrici e/o telefonici dovranno essere eseguiti con la massima attenzione e scrupolosità, adottando tutti gli accorgimenti necessari onde evitare lesioni ai cavi stessi o ad altre opere. Ogni eventuale danneggiamento verrà addebitato fatta salva la richiesta di ristoro dei maggiori danni subiti;
- XIII. tutte le pratiche e gli oneri per l'eventuale occupazione temporanea di aree pubbliche e private per strade di servizio, per accesso al cantiere, per deviazioni e conservazione provvisoria di strade pubbliche e private (secondo le prescrizioni e con gli oneri che potranno essere imposti dagli enti proprietari) e per tutto quanto necessario alla esecuzione delle opere;
- XIV. tutti gli accorgimenti necessari ad evitare ogni inquinamento delle falde o dei corsi d'acqua nonché atmosferici ed ambientali, nonché la rimozione, il trasporto a discarica autorizzata e riqualificazione ambientale delle aree dismesse;
- XV. il personale presente in cantiere dovrà essere munito di tesserino identificativo recante il nominativo, la qualifica e l'impresa di appartenenza. Il personale che non sarà registrato nelle comunicazioni di presenza e privo del tesserino identificativo verrà allontanato dal cantiere.

13.2 L'Appaltatore, con riferimento alle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del Contratto, rinuncia alla facoltà di cui all'art. 1460 del codice civile.

13.3 L'Appaltatore dovrà trasmettere settimanalmente alla Direzione Lavori, laddove prevista, un rapporto di avanzamento dei lavori che riporti le seguenti informazioni:

- orario di apertura e chiusura del cantiere per ogni giorno/notte di lavoro; macchine operatrici utilizzate, tipologia e numero;
- problematiche o impedimenti riscontrati.

14. POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE

14.1 La Committente sarà in ogni caso completamente sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità civile per danni, diretti o verso terzi, che si dovessero verificare durante lo svolgimento delle attività oggetto dell'ODA e che non siano ad essa imputabili. L'Appaltatore è responsabile di eventuali lesioni ovvero della morte di persone e/o dei danni a cose del Committente e di Terzi, derivanti da violazione delle CGS, dalla condotta dell'Appaltatore ovvero dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, nonché da fatto delle imprese cui l'Appaltatore abbia eventualmente affidato in subappalto o subfornitura tutto o parte le attività oggetto dell'OdA. L'Appaltatore si impegna a manlevare e tenere indenne la Committente da ogni responsabilità conseguente ai fatti suindicati.

14.2 L'Appaltatore sarà responsabile a tutti gli effetti di qualsiasi danno arrecato a Terzi e comunque ricollegabile all'attività svolta direttamente ovvero indirettamente anche tramite imprese subfornitrici. A tal fine, l'Appaltatore manterrà per tutta la durata delle attività un'appropriata copertura assicurativa, stipulata con primaria compagnia, per tutti i rischi, inclusi quelli derivanti dalla violazione delle presenti CGS e, comunque, fatta salva ogni ulteriore maggiore copertura che sia richiesta dalla Committente. Qualora nell'OdA sia specificato un massimale per la suddetta copertura assicurativa, esso dovrà esser rispettato dall'Appaltatore.

14.3 Indennizzo: L'Appaltatore manterrà indenne la Società da ogni responsabilità, costo, spesa, danno e perdita subito o sostenuto dallo stesso a seguito di o in relazione a qualsiasi richiesta di risarcimento fatta nei confronti di questa:

- per violazione reale o presunta dei diritti di proprietà intellettuale di Terzi derivanti da, o in connessione con, la fabbricazione, la fornitura o l'uso dei servizi e/o opere ordinate, ma solo nella misura in cui la richiesta di risarcimento non è imputabile ad atti od omissioni dell'Appaltatore;
- da parte di terzi per morte, lesioni personali o danni materiali derivanti da, o in connessione con, difetti dei servizi e/o delle opere, nella misura in cui tali difetti sono attribuibili ad atti od omissioni dell'Appaltatore, dei suoi dipendenti, agenti o subappaltatori; e da parte di terzi derivanti da o in connessione con la fornitura dei servizi e/o opere, nella misura in cui tale richiesta di risarcimento è promossa a causa di inadempimento, negligenza, o ritardo nell'adempimento delle obbligazioni previste dal Contratto da parte dell'Appaltatore, dei suoi dipendenti, agenti o subappaltatori.

14.4 Laddove richiesto dalla natura delle attività di cui all'OdA, l'Appaltatore assume fin da ora, in via esclusiva, tutti gli obblighi e le responsabilità che i vigenti disposti di legge prevedono in ordine alla figura del Progettista del Direttore dei Lavori. La nomina del Direttore dei Lavori sarà in ogni caso confermata con apposita comunicazione.

14.5 Qualora l'OdA preveda la redazione di un progetto, il Progettista incaricato dovrà munirsi, entro 5 giorni dalla stipula dell'OdA, una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata delle attività e sino alla data del collaudo tecnico amministrativo.

14.6 La polizza di responsabilità civile professionale del progettista di cui al precedente comma, dovrà coprire a favore della Committente tutti i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza effettuate in forza dell'OdA e in particolare dovrà coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che la Committente dovesse sopportare per varianti derivate dal manifestarsi di errori o di omissioni del progetto e resesi necessarie in corso di esecuzione.

14.7 La polizza di responsabilità civile professionale è prestata per un massimale non inferiore al 10% (dieci per cento) dell'importo dei lavori progettati. La mancata presentazione, da parte del progettista, della polizza di garanzia comporterà la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C e la non emissione del beneplacito al pagamento della parcella professionale (pagamento da effettuarsi in ogni caso a cura dell'Appaltatore) per le attività eventualmente già prestate.

14.8 In caso di applicazione della normativa di cui al Titolo IV, d.lgs. 81/08 s.m.i. l'Appaltatore dovrà inoltre inviare al CSE ("*Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione*") già nominato dal Responsabile dei Lavori, con cadenza quindicinale, una relazione sull'andamento generale del cantiere, evidenziandone le principali problematiche ed elencando le eventuali informazioni sulle altre forniture alla Committente, in mancanza delle quali potrebbero verificarsi ritardi sull'andamento delle opere; inoltre, dovranno essere riportate le eventuali varianti già apportate al progetto esecutivo e che sono state già approvate dalla Committente o dal professionista appositamente delegato dalla stessa Committente, nonché quelle che eventualmente si prevede di dover adottare, tutte accompagnate da una valutazione della relativa incidenza economica, anche al fine di ottenere il necessario preventivo parere favorevole della Committente o del professionista dalla medesima nominato. Nella stessa relazione dovranno anche essere eventualmente indicati i provvedimenti adottati o da adottarsi ricadenti nell'autonomia dell'Appaltatore di cui al

successivo art. 20 (Osservanza del decreto legislativo 81/08 e successive modifiche ed integrazioni). La suddetta relazione dovrà, infine, essere inviata al Responsabile dei Lavori per sua diretta presa visione.

14.9 Come riferito all'articolo 11 che precede, nei confronti del Personale, l'Appaltatore si impegna a far osservare tutte le leggi vigenti, i regolamenti, gli accordi, i contratti collettivi di lavoro nonché a far assolvere tutti gli obblighi in materia assicurativa, previdenziale, antinfortunistica, con oneri completamente a carico del Parte Affidataria incaricato della realizzazione del sito.

14.10 L'Appaltatore si impegna inoltre a trasmettere alla Committente (qualora non già consegnato in precedenza ed ancora in corso di validità) il documento di Visura Camerale (C.C.I.A.A.) Saranno in ogni caso a carico dell'Appaltatore, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti eventuali oneri:

- a. i pedaggi autostradali per il transito in autostrada dei propri mezzi;
- b. l'adozione dei migliori accorgimenti per evitare danni sia alla proprietà della Committente, sia a quella del locatore che a Terzi o alla proprietà degli stessi;
- c. la fornitura, posa in opera, presidio e rimozione degli apprestamenti e della relativa segnaletica regolamentare diurna e notturna, che si dovessero rendere necessari per la deviazione o la parzializzazione del traffico autostradale o stradale per consentire le prestazioni oggetto dell'ODA;
- d. tutti gli oneri connessi al coordinamento della sicurezza, sia in fase di progettazione esecutiva sia di realizzazione, alla direzione lavori e all'incarico di responsabile dei lavori.

15. SUBAPPALTO

15.1 E' fatto divieto assoluto di subappaltare in tutto o in parte le attività oggetto dell'OdA ex art. 1656 C.C., salvo espressa e preventiva autorizzazione scritta rilasciata dalla Committente.

In allegato all'eventuale richiesta di subappalto dovranno in ogni caso essere trasmessi la visura camerale e il DURC validi e aggiornati della società alla quale l'Appaltatore propone di concedere in subappalto e la quota o la natura dei lavori e/o servizi che si intendono affidare in subappalto.

15.2 Nell'eventualità in cui fosse autorizzato per iscritto il subappalto, l'Appaltatore assume altresì l'obbligo di trasmettere alla Committente copia del contratto di subappalto nonché, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore da parte della stessa Committente, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute a garanzia effettuate.

15.3 L'accertata violazione delle predette disposizioni costituisce ipotesi di grave inadempimento contrattuale con conseguente facoltà della Committente di chiedere la risoluzione del rapporto contrattuale. In particolare, l'inadempimento dell'obbligo di trasmissione nel termine predetto delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore costituisce grave inadempimento contrattuale da parte dell'Appaltatore nella misura in cui sia accertato che lo stesso non è frutto di un mero ritardo di trasmissione ma di un effettivo mancato pagamento nei confronti del subappaltatore. La mancata produzione di dette copie delle fatture quietanzate comporterà altresì l'immediata sospensione dei pagamenti.

15.4 In ogni caso l'autorizzazione al subappalto non costituisce in nessun caso assunzione di responsabilità da parte della Committente nei confronti del subappaltatore e pertanto l'Appaltatore rimane l'unico responsabile nei confronti del subappaltatore stesso e in nessun caso quest'ultimo potrà vantare alcuna pretesa per nessun motivo nei confronti della Committente. L'accertata violazione della predetta disposizione costituisce ipotesi di grave inadempimento contrattuale con conseguente facoltà della Committente di risolvere di diritto il rapporto contrattuale ex art. 1456 e.e.

15.5 La cessazione degli effetti dell'OdA determinerà la conseguente caducazione degli effetti del subappalto.

15.6 Ex art. 1670 C.C., la responsabilità per vizi e difformità resta a carico dell'Appaltatore. Qualora il subappaltatore provochi dei danni alla Committente, questi saranno risarciti dell'Appaltatore, la quale potrà poi agire in regresso nei confronti del subappaltatore.

15.7 La responsabilità per eventuali danni nei confronti dei terzi è a carico del subappaltatore.

16. RISOLUZIONE - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - RECESSO

16.1 **Risoluzione:** In caso di grave inadempimento dell'Appaltatore agli obblighi di legge o del Contratto, la Committente, ferma restando l'applicazione delle penali, previa diffida formale e indicazione di un congruo termine per adempiere, ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto ex art. 1454 C.C. e di incamerare la cauzione, ove prevista, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore.

16.2 Resta salvo il diritto della Committente al risarcimento dell'eventuale maggior danno, senza pregiudizio di ogni altro diritto.

16.3 **Clausola risolutiva espressa:** In caso di inadempimento dell'Appaltatore degli obblighi di cui al rapporto contrattuale, la Committente avrà la facoltà di risolvere di diritto ex art. 1456 e.e. il medesimo rapporto contrattuale, dandone comunicazione con raccomandata A.R., fermi restando il diritto di applicare le penali e quello di conseguire il risarcimento di eventuali danni subiti e *subendi* dalla Committente, in caso di violazione delle seguenti disposizioni:

art. 2 - obblighi dell'Appaltatore; art. 4 - Ordine di Acquisto; 5 - Modalità di esecuzione e di consegna; 9 - Ritardi e forza maggiore; 11- prescrizioni a tutela dei lavoratori; 12 - Riservatezza; 13 - Responsabilità e oneri dell'Appaltatore; 14 - Polizza responsabilità civile; 15 - Subappalto; 17 - Proprietà intellettuale; 18 - Osservanza di leggi, regolamenti e normative ambientali; 19 - Supervisione e controllo; 20 - Prevenzione degli infortuni, sicurezza nelle aree di lavoro, sicurezza e salute delle lavoratrici e dei lavoratori; 21- Norme per l'esecuzione dei lavori stradali e autostradali; 23 - Garanzia; 29 - Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001; 30 - Tracciabilità dei flussi finanziari; 34 - Norme di legge entrate in vigore successivamente alla pubblicazione delle presenti CGS.

16.4 Qualora l'Appaltatore non abbia iniziato le Opere e/o i Servizi entro 30 giorni, naturali e consecutivi, dalla data di ottenimento dei permessi o dalla data di presentazione della "SCIA", è facoltà della Committente risolvere il rapporto contrattuale mediante comunicazione scritta, senza che l'Appaltatore possa esigere compenso o rimborso alcuno per eventuali attività già svolte o per costi sostenuti.

16.5 **Recesso:** La Committente, a suo insindacabile giudizio, avrà diritto in ogni momento di recedere totalmente o parzialmente dal rapporto contrattuale con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni da inviare all'Appaltatore a mezzo di lettera raccomandata A/R o a mezzo PEC. In caso di esercizio del diritto di recesso, sia totale che parziale, non sarà dovuta alcuna somma all'Appaltatore a titolo di risarcimento del danno o di indennizzo per lo scioglimento anticipato del rapporto contrattuale anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 e.e.

16.6 Il recesso non limita il diritto della Committente di applicare penali o altri indennizzi, di escutere le garanzie di esecuzione e di esercitare qualsiasi altro diritto al momento maturato.

16.7 Ad integrazione di quanto previsto sopra, la Committente ha diritto di recedere in qualunque momento per giusta causa e senza preavviso dall'OdA, anche se l'OdA medesimo sia stato già accettato dall'Appaltatore, e senza che a fronte di tale facoltà possa essergli richiesto risarcimento o indennizzo alcuno, nei seguenti casi:

- 1) fusione, cessione, trasferimento, sostanziale modifica dell'oggetto sociale dell'Appaltatore che incidano significativamente sulle garanzie di affidabilità e/o solidità del medesimo;
- 2) rinvio a giudizio dell'Appaltatore o di un suo amministratore e/o rappresentante legale per reati relativi alla gestione di impresa.

17. PROPRIETÀ INTELLETTUALE

17.1 Salvo diversa pattuizione convenuta nel Contratto, i diritti di proprietà e/o di sfruttamento economico degli elaborati, delle opere d'ingegno, delle creazioni intellettuali, delle procedure software e dell'altro materiale e documentazione creato, inventato, predisposto o realizzato dall'Appaltatore o dai suoi dipendenti e collaboratori, nell'ambito e in occasione dell'esecuzione del Contratto, sono di titolarità e proprietà esclusiva della Committente, ivi compresi l'invenzione di prodotti o processi suscettibili di essere coperti da brevetto. L'Appaltatore non avrà diritto ad alcun compenso ulteriore oltre quello convenuto nel Contratto.

17.2 L'Appaltatore garantisce in ogni tempo la Committente contro ogni e qualsiasi pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell'ingegno concernenti le forniture, i materiali, gli impianti, i procedimenti e tutti i mezzi utilizzati nell'esecuzione del Contratto.

17.3 Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri comunque connessi con l'ottenimento dei diritti di sfruttamento di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell'ingegno.

17.4 La Committente resta estranea ai rapporti tra l'Appaltatore e i titolari dei brevetti e alle eventuali controversie tra di loro obbligandosi espressamente l'Appaltatore medesimo a sollevare la Committente da ogni azione che i soggetti titolari o concessionari di cui al primo comma dovessero avviare nei suoi confronti.

17.5 L'Appaltatore si impegna, inoltre, a porre in essere tutto quanto necessario affinché la Committente possa esercitare il diritto a riparare o far riparare da terzi gli organi, i componenti o i dispositivi forniti dall'Appaltatore e di procurarsi i ricambi necessari senza che sia dovuto alcun compenso al titolare e/o licenziatario.

18. OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E NORMATIVE AMBIENTALI

18.1 L'Appaltatore, sotto la sua esclusiva responsabilità, si obbliga ad ottemperare alle disposizioni legislative e ai regolamenti, alle norme e alle prescrizioni delle competenti Autorità in materia di contratti di lavoro, di sicurezza, salute e igiene del lavoro, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., di uso e controllo di prodotti, apparati, attrezzature pericolose o nocivi per l'uomo e per l'ambiente e di quanto altro possa comunque interessare l'esecuzione dell'Ordine.

18.2 L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad osservare e far osservare tutte le disposizioni prescritte dalle normative in materia di trasporto e/o smaltimento dei rifiuti ai sensi dei D.P.R. 23/08/1982 n. 691, L. 09/11/1988 n. 475, D.L. 08/11/1995 n. 463, D.L. 06/09/1996 n. 462, L. 11 novembre 1996, n. 575, D.lgs.

18.3 05/02/1997 n. 22 e successive modifiche e integrazioni, e, ove possibile, i requisiti previsti dalla norma Uni En ISO 14001:2015, nonché quanto previsto dal D.Lgs. 14/03/2014, n. 49 e dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

18.4 Sono, infine, a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri di natura economica, contributiva, previdenziale, assicurativa e di qualsiasi specie, in conformità delle leggi, dei regolamenti e delle norme in vigore.

18.5 A nessun effetto saranno considerati come dipendenti dell'Appaltatore coloro della cui opera si varrà l'Appaltatore ai fini dell'esecuzione dell'OdA, intendendosi la Committente del tutto estranea rispetto ad ogni e qualsiasi rapporto intercorrente tra l'Appaltatore medesimo e le persone anzidette. Di conseguenza, l'Appaltatore si obbliga a mantenere la Committente indenne da ogni pretesa che possa essere avanzata nei suoi confronti, a qualsiasi titolo, dai soggetti impiegati nell'espletamento dell'incarico.

19. SUPERVISIONE E CONTROLLO

La Committente si riserva il diritto di controllare direttamente o indirettamente ex art. 1662 C.C. in qualsiasi momento l'esecuzione dell'intera attività in tutte le fasi di realizzazione della medesima per verificare che l'esecuzione dell'Opera o dei Servizi proceda sia nel tassativo rispetto delle norme antinfortunistiche di cui al D. Lgs. 81/08 s.m.i., sia a regola d'arte e sia secondo le condizioni stabilite nell' OdA. In caso di richiamo da parte della Committente in merito alla mancanza di adeguata prevenzione per la sicurezza, l'Appaltatore avrà l'obbligo di provvedere immediatamente ad adottare tutte le misure necessarie ai termini di legge e secondo le eventuali indicazioni di Committente. In caso di difformità nella realizzazione dell'Opera e/o la prestazione del Servizio, la Committente potrà fissare all'Appaltatore un termine entro il quale la stessa dovrà attivarsi per il riallineamento agli obblighi contrattuali. E' fatta salva l'applicazione dell'articolo 16.

20. PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI - SICUREZZA NELLE AREE DI LAVORO - SICUREZZA E SALUTE DELLE LAVORATRICI E DEI LAVORATORI

20.1 L'Appaltatore si impegna alla piena osservanza del D.Lgs. 81/08 s.m.i. e di ogni altra normativa in materia di salute e sicurezza durante il lavoro.

20.2 Pertanto, durante l'esecuzione delle Opere e/o la prestazione dei Servizi di cui all'OdA, l'Appaltatore dovrà adottare idonee misure preventive atte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori e di ogni altro soggetto presente nelle aree di lavoro, così come previste da leggi, regolamenti e dalla migliore tecnica, tenuto conto delle particolarità delle attività lavorative e delle esperienze in materia, nonché dando esecuzione alle misure tutte stabilite nei documenti inerenti la sicurezza.

20.3 L'Appaltatore, in relazione alle attività di cui all'ODA, esprime idonee capacità tecnico professionali, mentre comunica ogni altra informazione mediante gli allegati, che costituiscono parte integrante del rapporto contrattuale (autocertificazione ex art. 47 DPR 445/2000 e relativi allegati in ordine ai requisiti tecnico professionali). In ipotesi di subappalto (ivi incluso il nolo a caldo e/o la fornitura con posa in opera), ovvero di affidamento a lavoratori autonomi di attività in esecuzione del Contratto, e alle condizioni consentite dallo stesso, l'Appaltatore dovrà trasmettere preventivamente analoga documentazione - salvo quanto sostituibile da autocertificazioni dello stesso Appaltatore, quale ulteriore condizione, ferme le altre previsioni del Contratto, di autorizzazione all'accesso del nuovo soggetto, corredata dalla propria autocertificazione ex art. 47 DPR 445/2000, che asseveri quanto dichiarato dall'interessato.

20.4 L'Appaltatore non è autorizzata a dare inizio alle attività richieste con l'OdA, se non dopo aver debitamente compilato, sottoscritto e restituito alla Committente la suddetta autocertificazione (con i relativi allegati) pena la decadenza immediata dell'OdA stesso; la medesima conseguenza si verificherà in caso di variazioni dei predetti requisiti, successivamente alle relative autocertificazioni, non preventivamente comunicate alla Committente e da questa accettate.

20.5 L'Appaltatore, prima dell'inizio di tutte le attività, dovrà confermare di avere preso conoscenza dei rischi di qualsiasi natura presenti nell'area di lavoro al fine di adottare tutti i necessari e prescritti provvedimenti per la tutela di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori, anche al fine di evitare le interferenze tra i diversi datori di lavoro e/o lavoratori autonomi e/o terzi eventualmente coinvolti nelle lavorazioni; all'uopo, l'Appaltatore dovrà partecipare all'apposita riunione di coordinamento indetta dal responsabile dei lavori e/o dal soggetto da questi designato (e.g. direttore lavori, coordinatore per l'esecuzione) e/o dal responsabile tecnico della Committente, riunione di cui sarà redatto verbale.

20.6 La Committente avrà ogni facoltà di compiere ispezioni e accertamenti, nonché di richiedere notizie o informazioni all'Appaltatore circa l'osservanza di quanto previsto nel presente articolo, ivi inclusa la permanenza dei requisiti, nonché di disporre la sospensione delle lavorazioni, per qualsiasi violazione di misure prevenzionistiche.

20.7 L'efficacia dell'OdA è condizionata alla consegna da parte dell'Appaltatore, e al relativo gradimento della Committente, di tutta documentazione richiesta (e.g. autocertificazione, documento di determinazione dei costi per la sicurezza compilato) nonché alla partecipazione alla riunione di cooperazione e coordinamento con sottoscrizione del relativo verbale. Tali adempimenti sono requisiti indispensabili senza i quali l'Appaltatore non potrà in alcun modo dare inizio alle lavorazioni di cui in oggetto.

20.8 L'inosservanza anche parziale, da parte dell'Appaltatore, di una delle obbligazioni di cui al presente articolo, potrà comportare la risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell'articolo 1456 e.e., fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni.

20.9 Parimenti, l'eventuale inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi e fiscali in favore dei lavoratori aventi causa, direttamente o indirettamente dall'Appaltatore, darà luogo alla risoluzione di diritto del Contratto, obbligandosi il medesimo Appaltatore ad esibire - a semplice richiesta - ogni documento necessario per la verifica dei predetti adempimenti.

20.10 L'Appaltatore dovrà, inoltre, provvedere a:

- a. effettuare un sopralluogo preliminare - laddove necessario per la natura dell'attività - sul sito indicato per l'esecuzione dell'attività stessa;
- b. consegnare, prima dell'inizio dei lavori, al responsabile dei lavori e/o al soggetto da questi designato (e.g. direttore lavori, coordinatore per l'esecuzione) e/o al responsabile tecnico del contratto per la Committente, informativa scritta inerente ai rischi derivanti dalla propria attività, nonché dichiarazione attestante l'avvenuta presa d'atto dei rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui è destinata ad operare, all'esito del sopralluogo;
- c. conformarsi alle misure stabilite nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze ("**DUVRI**"), ovvero nel Piano di Sicurezza e Coordinamento ("**PSC**") che sono stati predisposti, rispettivamente, dal responsabile dei lavori ovvero dal coordinatore per la sicurezza, mediante i necessari adeguamenti delle proprie misure di sicurezza, nonché consegnare ai medesimi soggetti copia del proprio piano operativo di sicurezza o comunque del proprio piano di sicurezza relativo alle attività da eseguirsi (come da allegato), unitamente al verbale di specifica consultazione con i propri responsabili dei lavoratori per la sicurezza ("**RLS**");
- d. ove l'Appaltatore intenda avvalersi di eventuali subappaltatori, lavoratori autonomi e fornitori dovrà preventivamente proporre al Responsabile dei Lavori o al soggetto da questi designato (e.g. coordinatore per la sicurezza per l'esecuzione) e/o al responsabile tecnico del contratto per la Committente le eventuali interferenze (con proposta conseguente di aggiornamento del DUVRI o del PSC) dell'attività degli stessi con quelle già in essere consegnando - inoltre - il piano operativo per la sicurezza ed il relativo verbale di consultazione con RLS predisposto dagli stessi subappaltatori, lavoratori autonomi o fornitori, essendogli preclusa, sino alla specifica autorizzazione dei predetti soggetti la possibilità di far accedere alle aree di lavoro detti soggetti;
- e. in caso di subappalto o di affidamento di lavoro autonomo di parte delle attività oggetto del Contratto, il datore di lavoro committente (vale a dire l'Appaltatore) verifica l'idoneità tecnico-professionale dei subappaltatori con gli stessi criteri di cui sopra, assumendo il ruolo di impresa affidataria e consegnando la documentazione di specie, sia in ordine alle proprie dichiarazioni dia ver effettuato il predetto controllo che alle dichiarazioni del subappaltatore ed in ordine ai documenti e/o piani di sicurezza, al responsabile dei lavori;
- f. consegnare al responsabile dei lavori e/o al soggetto da questi designato (e.g. direttore lavori, coordinatore per l'esecuzione) e/o al responsabile tecnico del contratto per la Committente la determinazione specifica dei costi per la sicurezza derivanti dalle misure stabilite per l'eliminazione e/o la riduzione delle interferenze, con le eventuali proposte di variazione, ove gli stessi fossero già stati determinati (in ipotesi di P.S.C.). Tale determinazione ha natura meramente ricognitiva e non novativa rispetto alle modalità di determinazione del costo della fornitura di cui all'apposita previsione del Contratto;
- g. avere sempre nelle aree di lavoro un rappresentante, il cui nominativo dovrà essere preventivamente comunicato alla Committente o al soggetto da questa designato (e.g. responsabile di cantiere, responsabile dei lavori, direttore lavori, coordinatore per l'esecuzione, coordinatore, assistente, altro) e/o all'"unità organizzativa impianti" della competente direzione di tronco e/o alla diversa struttura territoriale competente, al quale rappresentante potranno pervenire tutte le comunicazioni, anche legali, oltre agli ordini verbali o scritti relativi alle prestazioni; presso detto rappresentante, per le predette finalità, l'Appaltatore elegge ulteriore ed alternativo speciale domicilio;
- h. partecipare alla riunione di cooperazione e coordinamento prima dell'inizio dell'attività;
- i. portare a conoscenza di tutti i propri dipendenti i documenti prescritti, in funzione delle caratteristiche delle attività e degli ambienti, per la tutela di salute e sicurezza sul lavoro (DUVRI o PSC; Piano Operativo di Sicurezza cd. "POS"; schede di sicurezza di macchine, sostanze ed attrezzature e quanto altro) e trasmetterne copia ad eventuali subappaltatori, lavoratori autonomi e fornitori, affinché provvedano a conformarvisi e redigere a loro volta i documenti necessari;
- j. consegnare, prima dell'inizio delle attività, la documentazione derivante dalla presenza di eventuali subappaltatori, lavoratori autonomi e fornitori a al responsabile dei lavori e/o al soggetto da questi designato (e.g. direttore lavori, coordinatore per l'esecuzione) e/o al responsabile tecnico del contratto per la Committente;
- k. curare la delimitazione dell'intera area, assumendone tutti i doveri della custodia delle medesime e delle attrezzature e mezzi ivi collocati, dalla consegna sino al collaudo;
- l. fare osservare a tutti i propri dipendenti, nonché ad eventuali subappaltatori, lavoratori autonomi e fornitori le norme e le disposizioni di cui sopra, garantendone la specifica vigilanza;
- m. controllare il puntuale e corretto utilizzo delle dotazioni e dei mezzi personali di protezione appropriati o prescritti per i rischi connessi con le lavorazioni e con le operazioni da effettuare e che i predetti soggetti usino la massima diligenza nella custodia e nell'utilizzo delle attrezzature di lavoro;

- n. curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera siano in regola con le prescrizioni vigenti;
- o. informare immediatamente il responsabile dei lavori e/o al soggetto da questi designato (e.g. direttore lavori, coordinatore per l'esecuzione) e/o al responsabile tecnico del contratto per Committente in caso di infortunio o di incidente e ad ottemperare, in tali evenienze, a tutte le incombenze prescritte dalla legge;
- p. conformarsi al sistema di qualificazione che dovesse venire introdotto in applicazione dell'art. 27 D.Lgs. 81/08, a pena di esclusione dall'appalto con diritto al solo corrispettivo per l'attività svolta e perdita di qualsiasi ipotesi di mancato guadagno.

Detta indicazione ha natura meramente ricognitiva e non novativa rispetto alle modalità di determinazione del costo della fornitura di cui all'apposita previsione del Contratto.

20.11 L'Appaltatore, successivamente alla chiusura del cantiere e/o dell'attività e/o per attività non prevedibili alla sottoscrizione dell'ODA, potrà essere chiamato a svolgere ulteriori attività; in tal caso dovrà conformarsi alle misure stabilite nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze e all'eventuale fascicolo di sicurezza che fosse stato predisposto nel preesistente cantiere, che sarà predisposto da Committente o dal soggetto da questa designato (e.g. responsabile lavori o direttore lavori o coordinatore), mediante i necessari adeguamenti delle proprie misure di sicurezza, nonché rendere disponibili per i medesimi soggetti copia del proprio Documento di Valutazione dei Rischi relativo alle attività da eseguirsi.

20.12 L'efficacia dell'OdA è condizionata alla consegna da parte dell'Appaltatore e al relativo gradimento della Committente, di tutta documentazione richiesta (e.g. autocertificazione, documento di Determinazione dei costi per la sicurezza compilato) nonché alla partecipazione alla riunione di cooperazione e coordinamento con sottoscrizione del relativo verbale. Tali adempimenti sono requisiti indispensabili senza i quali l'Appaltatore non potrà in alcun modo dare inizio alle lavorazioni di cui in oggetto.

20.13 L'inosservanza anche parziale, da parte dell'Appaltatore, di una delle obbligazioni di cui al presente articolo, potrà comportare la risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell'articolo 1456 e.e., fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni.

20.14 Parimenti, l'eventuale inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi e fiscali in favore dei lavoratori aventi causa, direttamente o indirettamente dall'Appaltatore, darà luogo alla risoluzione di diritto del Contratto, obbligandosi il medesimo Appaltatore ad esibire - a semplice richiesta - ogni documento necessario per la verifica dei predetti adempimenti.

21. NORME PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI STRADALI o AUTOSTRADALI

21.1 In tutti i casi in cui le Opere e/o i Servizi dovranno essere effettuati lungo i tratti stradali aperti al traffico e relative pertinenze, l'Appaltatore dovrà scrupolosamente osservare e far osservare le norme previste dalla normativa vigente (Codice della Strada "CdS", Decreto 10 luglio 2002 *"Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo"*).

21.2 Per i lavori riconducibili al Titolo IV, del D.lgs. 81/08 s.m.i., la Committente provvederà ad attivarsi secondo quanto previsto dal D.lgs. 81/08 s.m.i., coordinandosi con il gestore del tratto di competenza. Nel caso di lavori in ambito autostradale, l'Appaltatore deve rispettare e far rispettare scrupolosamente quanto riportato nel disciplinare tecnico fornito dal gestore del tratto autostradale di riferimento da considerarsi parte integrante di ogni OdA. Oltre a quanto detto:

21.1.1 L'Appaltatore è tenuto altresì ad ottemperare a tutte le altre eventuali prescrizioni, a salvaguardia del traffico che la Committente e/o il gestore del tratto stradale o autostradale ritenesse di impartire ad integrazione delle sopra citate norme.

21.1.2 Nel caso di lavori relativi ad attività afferenti all'ambito autostradale l'Appaltatore dovrà attivarsi autonomamente per la richiesta dei relativi permessi, qualora necessari.

21.3 Resta inteso che la Committente si riserva il diritto dell'eventuale sospensione delle operazioni connesse con il presente ordine qualora la stessa o il gestore del tratto ravvisasse delle anomalie e/o incongruenze che interferiscano con il traffico stradale o autostradale.

21.4 Resta inteso tra le Parti che la disciplina di cui ai precedenti paragrafi 21 e ss sarà eventualmente applicabile anche alle altre tipologie di rapporti contrattuali con diversi gestori, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: RFI (*"Rete Ferroviaria Italiana"*), o aeroportuali (e.g. *"ADR - Aeroporti di Roma"*).

22. COLLAUDO

L'Opera o il Servizio reso in base all'OdA, una volta completato, sarà sottoposto a verifica tecnico - qualitativa, secondo le indicazioni riportate negli appositi allegati e secondo le disposizioni che saranno impartite dalla Committente. Detta verifica dovrà risultare da apposito verbale sottoscritto. L'Appaltatore si adopererà per consentire alla Committente di effettuare la verifica/collaudo in tempi congrui. Detta verifica/collaudo non esonera l'Appaltatore in caso di eventuali vizi, difformità o difetti emersi successivamente. La corresponsione di eventuali acconti non comporta in nessun caso

un'accettazione tacita da parte della Committente. L'Appaltatore dovrà ottemperare a tutte le attività previste a suo carico senza avere diritto ad alcun compenso aggiuntivo oltre a quanto già previsto dal Contratto.

23. GARANZIA

L'Appaltatore è tenuta alla garanzia per i vizi e le difformità dell'Opera e/o del Servizio. In particolare, tutto il materiale fornito e/o le Opere e/o Servizi saranno garantiti contro ogni difetto e vizio di fabbricazione, montaggio e realizzazione, per un periodo di 10 (dieci) anni per le parti in alluminio e in acciaio e di 24 (ventiquattro) mesi per le restanti parti, a partire dalla data del verbale di favorevole collaudo. Nell'ipotesi di difformità e/o vizi, la Committente ha diritto di chiedere l'esatto adempimento delle obbligazioni dedotte nel Contratto ai sensi degli artt. 1453/1460 e.e.

24. DOCUMENTAZIONE TECNICA

A semplice richiesta del Committente, l'Appaltatore trasmetterà alla Committente i dati tecnici e costruttivi che possano rendersi necessari all'espletamento presso gli Enti competenti di pratiche amministrative relative alle realizzazioni e installazioni di cui trattasi.

25. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

25.1 Le CG sono disciplinate dalla legge italiana.

25.2 Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti in ordine alla sua validità, esistenza, efficacia, interpretazione, esecuzione e/o risoluzione, sarà competente in via sola ed esclusiva il Foro di Roma, anche in deroga agli ordinari criteri di competenza.

26. INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

26.1 Ciascuna Parte è titolare autonomo ("**Titolare**") dei dati personali ("**Dati**") scambiati o acquisiti in occasione della stipula ed esecuzione del presente documento e saranno trattati dalle stesse per l'esecuzione di quanto stabilito nel presente documento, e nel completo rispetto dei principi e delle norme contenute nel Regolamento Europeo 679/2016 ("**GDPR**") e nel D. Lgs. 196/03 s.m.i. e della normativa in vigore.

26.2 I Titolari tratteranno i Dati, identificativi e non sensibili (in particolare nome, cognome, indirizzo, e-mail) volontariamente comunicati ad esempio in fase di negoziazione del rapporto contrattuale, redazione di preventivi, sottoscrizione del contratto.

26.3 La base giuridica del trattamento dei Dati è riconducibile alle finalità di servizio e quindi: all'esecuzione del contratto e/o all'adempimento di impegni precontrattuali, l'adempimento da parte del Titolare di obblighi di legge (e.g. compilazione ed elaborazione delle dichiarazioni fiscali e degli adempimenti ad esse connessi), nonché il perseguimento di interesse legittimo del Titolare medesimo (e.g. verifica della solvibilità e attività antifrode, prevenzione e repressione di atti illeciti). Il conferimento dei Dati per le suddette finalità di servizio è obbligatorio: questi Dati sono essenziali per l'esperimento del rapporto contrattuale tra i Titolari. Qualora quindi non venissero conferiti non potrà essere instaurato il rapporto contrattuale.

26.4 I Dati saranno conservati per un periodo di 10 anni decorrente dalla cessazione del rapporto contrattuale e saranno resi accessibili a personale interno (in qualità di soggetti autorizzati, referenti interni, amministratori di sistema) ovvero a soggetti che forniscono servizi in *outsourcing* per conto del Titolare (in qualità di responsabili del trattamento).

26.5 A meno che non sia diversamente convenuto tra le Parti, i Dati saranno trattati all'interno dell'Unione Europea e potranno essere comunicati unicamente a autorità, consulenti o altri soggetti autorizzati a richiedere i Dati.

26.6 Gli Interessati, così come definiti dal GDPR, potranno esercitare i diritti di cui agli articoli 15,16,17,18,20,21 del GDPR, nonché il diritto di proporre un reclamo all'autorità di controllo.

26.7 Le richieste inerenti informazioni sul trattamento dei Dati o l'esercizio dei diritti potranno essere inoltrate, nel caso di richieste verso la Società, inviando una e-mail all'indirizzo: personaldata@cellnextelecom.com.

26.8 In questo contesto la Società comunica di aver nominato il Responsabile della Protezione dei Dati ("**DPO**") ai sensi dell'Articolo 37 del Regolamento, che potrà essere contattato per questioni inerenti al trattamento dei Dati, ai seguenti recapiti: personaldata@cellnextelecom.com.

27. RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER MEZZO DI SOGGETTI TERZI

L'Appaltatore attesta con la sottoscrizione dell'ODA la non sussistenza di conflitti di interesse (i.e. esempio l'appartenenza dell'affidatario alla Pubblica Amministrazione) ovvero di cause ostative allo svolgimento delle relative prestazioni, quali eventuali condizioni interdittive di cui al D.lgs. 231/01 s.m.i. (*inter alia*, art. 9, co. 2, art. 13 e 14 etc.)

28. RENDICONTAZIONE PERIODICA

Le attività oggetto degli ODA dovranno essere sottoposte da parte dell'Appaltatore a rendicontazione periodica con cadenza minima trimestrale. Il responsabile tecnico avrà piena facoltà di controllare la predetta rendicontazione e fare tutte le verifiche ritenute opportune sull'attività svolta.

29. MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001

29.1 L'Appaltatore dichiara di conoscere le previsioni di cui al D.Lgs. 231/2001 s.m.i., di aver adottato ed efficacemente attuato procedure aziendali e regole comportamentali idonee al fine di prevenire la commissione dei reati ivi previsti e si impegna a mantenerle tutte efficacemente attuate per l'intera durata del rapporto contrattuale.

29.2 Con la sottoscrizione del presente Oda, l'Appaltatore si impegna a rispettare le norme e i principi etici stabiliti nel Codice Etico di Cellnex Telecom, consultabile sul sito <https://www.cellnextelecom.com/it/codice-etico/>, nel quale sono definiti i valori ai quali le Parti si ispirano nel raggiungimento dei propri obiettivi anche ai fini della prevenzione dei reati previsti da D.Lgs. n.231/2001, e successive modifiche ed integrazioni.

29.3 L'Appaltatore si impegna a rispettare le procedure e le regole comportamentali contenute nei documenti adottati ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e si impegna a prendere visione del Codice di Condotta e del Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/01 di Cellnex Italia, disponibili sul sito istituzionale www.cellnextelecom.com/it e a rispettare le regole e le procedure ivi previste e/o (implicitamente o esplicitamente) richiamate, come tempo per tempo vigenti. L'Appaltatore dichiara, garantisce e pattuisce che:

- i. è a conoscenza delle disposizioni di cui alle Leggi in materia di Anticorruzione;
- ii. quando agirà direttamente o indirettamente per l'esecuzione di questo Oda rispetterà qualsiasi previsione di cui alle leggi applicabili;
- iii. eviterà di avere, sia direttamente che indirettamente, condotte inadeguate e/o illecite, compresa la corruzione, l'estorsione, il riciclaggio di denaro e l'appropriazione indebita;
- iv. ha rispettato, rispetta e rispetterà sempre tutte le Leggi in materia di Anticorruzione;
- v. dovrà comunicare prontamente a Cellnex qualsiasi violazione effettiva o potenziale di qualsiasi Legge Applicabile in materia di Anticorruzione;

29.4 L'inosservanza, anche parziale, dell'Appaltatore delle obbligazioni di cui al D.Lgs. 231/2001 s.m.i. e alle leggi applicabili in materia di Anticorruzione costituisce un inadempimento grave degli obblighi di cui all'Oda che legittima Cellnex a intraprendere tutte le attività idonee a tutelare i propri interessi finanche a sospendere l'esecuzione del rapporto contrattuale o nei casi più gravi a risolvere lo stesso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 Cod. Civ. anche prima del passaggio in giudicato dell'eventuale sentenza di condanna. L'elenco dei reati di cui al decreto 231/2001 è tassativo e una sua eventuale futura modifica o integrazione sarà automaticamente recepita dalle CGS e relativo Oda.

30. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

In caso di Ordine correlato ad una fornitura per contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, l'Appaltatore, in qualità di subappaltatore/subcontraente della Committente, si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 s.m.i. In tutti i contratti di subappalto/subfornitura dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascun subcontraente della filiera si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010. Di tale circostanza l'Appaltatore deve dare diretta e puntuale evidenza alla Committente che, ai sensi di legge, verifica l'ottemperanza di siffatto obbligo da parte dell'Appaltatore stesso. L'Appaltatore e il subappaltatore sono tenuti altresì a dare comunicazione alla Committente e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della provincia competente di eventuali inadempimenti della propria controparte agli obblighi di tracciabilità di cui alla L. 136/2010. Il mancato utilizzo di bonifico bancario ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, comporterà l'attivazione della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 16.

31. NON ESCLUSIVA

Le attività di cui agli Oda non hanno carattere di esclusiva, pertanto la Committente si riserva la più ampia facoltà di affidare tutte o talune attività di cui agli Oda ad altri soggetti, senza che l'Appaltatore possa opporre alcunché o avanzare pretese di sorta.

32. COMUNICAZIONI E DOMICILIO CONTRATTUALE

Tutte le comunicazioni tra le Parti dovranno essere formalizzate per iscritto ai recapiti riportati nel corrispondente Oda.

33. PRIMARIA CLIENTELA

33.1 L'Appaltatore si impegna a garantire alla Società il trattamento riservato alla propria primaria clientela. Pertanto, l'Appaltatore dichiara e garantisce che, a parità di termini e condizioni di fornitura, i prezzi unitari non sono

e non saranno in alcun momento superiori a quelli praticati ad altri clienti di primaria importanza per i medesimi Servizi.

33.2 Qualora l'Appaltatore, per ragioni di politica commerciale, si trovi nella condizione di dover effettuare vendite sul mercato italiano a prezzi inferiori a quelli praticati alla Società, dovrà informare preventivamente la Società e con essa concordare un'eventuale modifica a quelli praticati nei confronti di quest'ultima, se del caso anche con effetto retroattivo.

33.3 L'Appaltatore si impegna sin d'ora ad includere la Società nella lista degli operatori prioritari per la prima verifica sul campo di nuovi prodotti o soluzioni (cd. "First Office Application" o "FOA").

34. NORMATIVA E AUTORIZZAZIONI

34.1 L'Appaltatore dichiara di essere in possesso di tutte le autorizzazioni di legge, permessi e licenze necessari per la prestazione delle attività contrattuali in base a qualsiasi legge, decreto o atto governativo, regolamentare o amministrativo applicabile (la "Normativa") e si impegna a rispettare gli obblighi contenuti in detti atti garantendo alla Società che, per tutta la durata del rapporto contrattuale, sarà in grado di adempiere alle disposizioni di cui alle presenti CGS e relativo OdA nel pieno rispetto di tale Normativa.

34.2 L'Appaltatore dichiara e garantisce, altresì, che con particolare riferimento a normativa di settore quale a titolo esemplificativo la regolamentazione in ambito del cd. *Golden Power* (ex decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56 s.m.i.) sarà tenuto alla sua pedissequa applicazione, nonché a prestare piena collaborazione con la Società al fine di meglio espletare, *inter alia*, eventuali misure e/o rimedi demandati dalle autorità competenti.

34.3 Tutte le autorizzazioni di legge, iscrizioni, permessi, licenze e comunicazioni necessarie per l'esecuzione dei Servizi, dovranno essere consegnate dall'Appaltatore, in copia autentica, alla persona indicata dalla Società prima che il Servizio abbia inizio. Quanto precede costituisce presupposto essenziale per l'esecuzione del rapporto contrattuale.

34.4 L'Appaltatore si obbliga a dare immediata comunicazione alla Società di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività oggetto del rapporto contrattuale e dei Servizi e, pertanto si obbliga a comunicare eventuali variazioni intervenute.

34.5 Ove nel corso del Servizio si verificassero una o più condizioni di seguito elencate, l'Appaltatore dovrà provvedere a darne avviso immediato e per iscritto alla Società, la quale potrà, a sua insindacabile discrezione, risolvere il rapporto contrattuale ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. - fatto salvo il diritto di richiedere il risarcimento del danno - o assegnare in danno all'Appaltatore l'esecuzione del Servizio ad una terza parte in possesso di tutti i requisiti richiesti. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, ciò si verifica qualora l'Appaltatore (i) subisca, per qualsivoglia ragione una revoca o l'annullamento di una o più autorizzazioni, iscrizioni, licenze, permessi o comunicazioni in suo possesso necessari per lo svolgimento dei Servizi, o comunque qualora questi decadano per qualsivoglia ragione; oppure (ii) non proceda al rinnovo di una o più autorizzazioni, iscrizioni, licenze e comunicazioni.

34.6 Norme di Legge Entrate in Vigore Successivamente alla Pubblicazione delle CGS. Eventuali norme di legge, regolamenti comunitari di immediata applicazione in Italia e comunque, in generale, atti legislativi primari e/o secondari che abrogano ovvero modifichino in tutto o in parte clausole contemplate dalle presenti CGS si intenderanno automaticamente sostitutive delle norme riferite nelle presenti clausole senza necessità di un adeguamento delle presenti CGS.

34.7 E' onere dell'Appaltatore e comunque delle Parti di informarsi e tenersi aggiornata in merito alla corrente ed attuale normativa di riferimento contenuta nelle presenti CGS senza che il mutamento di detta normativa possa essere utilizzata quale ragione e/o giustificazione per il mancato o inesatto adempimento delle presenti CGS.

**Per accettazione
L'Appaltatore**

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341, secondo comma e 1342 del codice civile, l'Appaltatore dichiara di aver preso piena conoscenza e di approvare specificatamente le seguenti clausole:

artt. 2 – Obblighi dell'Appaltatore; 4 – Ordine di Acquisto; 5 – Modalità di esecuzione e consegna; 6 – Compensi; 7 – Fatturazione e pagamenti; 8 – Natura del corrispettivo; 9 – Ritardi/forza maggiore; 10 – Collaboratori e personale della Parte Affidataria; 11 – Prescrizioni a tutela dei lavoratori; 13 – Responsabilità e oneri dell'Appaltatore; 14 – Polizza responsabilità civile; 15 - Subappalto; 16 – Risoluzione, clausola risolutiva espressa, recesso; 17 – Proprietà intellettuale; 18 – Osservanza di leggi, regolamenti e normative ambientali; 19 – Supervisione e controllo; 20 – Prevenzione degli infortuni, sicurezza nelle aree di lavoro, sicurezza e salute delle lavoratrici e lavoratori; 21 – Norme per l'esecuzione dei lavori stradali o autostradali; 22 – Collaudo; 23 – Garanzia; 25 – Legge applicabile e foro competente; 28 – Rendicontazione periodica; 29 – Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001; 30 – Tracciabilità dei flussi finanziari; 31 – Non esclusiva; 33 – Primaria clientela; 34 – Normativa e autorizzazioni.

**Per accettazione
L'Appaltatore**
